


Art. 64  
(Funzionamento delle Camere)

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.  
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite [55 2 ] possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale [64 1 , 73 2 , 79 1 , 83 3 , 90 2 , 138 1,3 ].

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

QUORUM  
STRUTTURALE



QUORUM  
FUNZIONALE

